



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 36 DEL 30.09.2014

OGGETTO: LEGGE 56/2014. RIDETERMINAZIONE ONERI CONNESSI ALLO STATUS DI AMMINISTRATORE LOCALE NEL RISPETTO INVARIANZA DI SPESA.

L'anno **duemilaquattordici** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - FONTANA ELISABETTA	P
2 - NUCCI MANUELA	P	9 - CADEGIANI MAURIZIO	P
3 - FIOCCHI MARCELLO	P	10 - ROCCHI LUCA	P
4 - BARTOLINI LORENZO	P	11 - FILI SIMONA	A
5 - FERRARI MATTEO	P	12 -	
6 - BENASSI CLAUDIO	A	13 -	
7 - SANTI GIACOMO	P		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 07.04.2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 la Legge n. 56 del 07.04.2014 avente al oggetto "Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei comuni" – cd. Legge Delrio-;

Richiamati:

- il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale *"I consiglieri comunali, ..."..."hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. ..."*;

- il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale *"La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ..."*;

- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, con il quale sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, per l'indennità del Sindaco e degli assessori, in base al quale:

- l'importo base della indennità mensile lorda spettante al sindaco del Comune di Montecreto , avente popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, è pari a £ 2.500.000, e cioè a € 1.291,14 ridotto del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 come previsto dall'art. 1 comma 54 della Legge 23/12/2005 n. 266 portando l'indennità mensile ad € 1.162,03 senza l'applicazione dell'ulteriore riduzione del 3% dell'indennità di funzione, prevista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, in quanto sono espressamente esclusi dalla norma i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

- il gettone di presenza per i comuni sotto i 1.000 abitanti veniva fissato in € 17.04, riducendolo del 10% a decorrere dal 2006 e portandolo quindi ad € 15,34 pro capite per seduta;

- ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 7, per i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti l'indennità di funzione del Vicesindaco è fissata in un importo pari al 15% dell'indennità di funzione del Sindaco e l'indennità di funzione degli assessori è fissata in un importo pari al 10% dell'indennità di funzione del Sindaco;

- ai sensi dell'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., l'indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che *"... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006"*;

Richiamati inoltre:

1 - il Decreto Legge n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito nella Legge n. 148/2011, la quale:

- all'art. 16, comma 17 prevedeva che , a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo all'entrata in vigore del decreto stesso, nei Comuni di popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non fosse più prevista la Giunta;

-all'art. 16, comma 18, dispone che a decorrere dalla data di cui al comma 9 (rinnovo dei consigli), ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

2 - la L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", la quale:

- all'art. 1 comma 135, dispone che nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due, modificando in tal senso l'articolo 16, comma 17, del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138, che limitava a numero 6 i componenti del consiglio, oltre al Sindaco e non prevedeva la Giunta Municipale;

- all'art. 1 comma 136, prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

3 - la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24/04/2014 che testualmente dispone:

"... Gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUOEL. L'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni. Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore. Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2 del TUOEL. ...";

Richiamata la deliberazione n. 112/14 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;

Rilevata l'applicabilità di tali norme al Comune di Montecreto, essendo la popolazione residente al 31/12/2013, pari a 986 abitanti;

Considerato che per garantire l'invarianza della spesa, è necessario pertanto:

- prendere atto che **l'indennità di carica spettante al Sindaco**, ai sensi del D.M. 119/2000, decurtata del 10% come previsto dall'art. 1, comma 54, Legge Finanziaria 2005 n. 266 è pari ad € 1.162,03 mensili;

- **azzerare l'indennità di carica del Vice Sindaco e degli Assessori**, in ottemperanza alle nuove disposizioni previste dalla legge Del Rio (L.n. 56/2014), che ripristina la Giunta Municipale ma con invarianza dei relativi costi, ovvero a costo zero in quanto la Giunta era stata cancellata per cui dal

26/05/2014 non si dovrà più considerare la Giunta Municipale ai fini della quantificazione delle indennità dovute agli amministratori comunali;

- prendere atto che, a mente della disposizione di cui all'art. 16, comma 18 del D.L.n. 138/2011 anche **i consiglieri non potranno percepire emolumenti azzerando di conseguenza il gettone di presenza;**

- includere nel computo, ai fini del calcolo dell'invarianza, anche le "*spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2 del TUOEL. ...*", come disposto dalla circolare ministeriale soprarichiamata;

RITENUTO necessario rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui trattasi, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti;

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011;
- la L. 56/2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché l'attestazione fornita dal Revisore dei Conti sulla presente proposta;

-Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, al fine di assicurare il principio dell'invarianza della spesa relativa agli amministratori comunali:

1) DI RIDETERMINARE, dal 26/5/2014, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, inerenti l'indennità *di funzione "spettante" al sindaco ed agli assessori comunali, nonché ai gettoni di presenza "spettanti" ai consiglieri comunali per la partecipazione ad organi collegiali, nei termini seguenti:*

- Sindaco: € 1.162,03 lordi mensili
- Per le cariche assessorili dal 26/05/2014 non viene più corrisposta alcuna indennità;
- Il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per le sedute consiliari, non è comunque dovuto ai sensi del citato comma 18 dell'art. 16 del D.L. 138/2011;

assicurando con ciò l'invarianza della relativa spesa, in rapporto alla legislazione previgente di cui all'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo il quale per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale si componeva, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri, e la Giunta

Comunale era stata cancellata, limitando quindi le figure degli amministratori ai consiglieri ed al Sindaco;

2) DI RIDETERMINARE altresì, per il *sindaco, gli assessori comunali ed i consiglieri comunali*, in occasione di missioni istituzionali, svolte fuori dal Comune di Montecreto, la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute con l'utilizzo del proprio automezzo (parcheggio, autostrada, ecc. privilegiando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici compatibilmente con orari ed esigenze di spostamento) nel rispetto del tetto di spesa media storica complessivamente sostenuta dall'Ente nel corso del triennio 2011/2013 per i 13 amministratori e riparametrata tenendo conto che secondo il D.L.138/2011 gli amministratori sono 7; nello specifico, il tetto di spesa che si verrebbe a determinare per il Comune di Montecreto è pari ad €295,10 annui;

3) DI DARE ATTO che in caso di nuove o diverse interpretazioni e/o istruzioni ministeriali si procederà da parte degli Organi Competenti ad adottare le necessarie modifiche inerenti le indennità/rimborsi spettanti agli stessi;

4) DI DEMANDARE all'ufficio ragioneria di procedere alla liquidazione della indennità spettante al Sindaco e delle altre spettanze come sopra specificate;

5) DI DICHIARARE, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 15.10.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il 25.10.2014

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**